



**ASSOCIAZIONE MATILDICA  
INTERNAZIONALE O.D.V.**

Via Dugoni, 7 - I 46027 - San Benedetto Po (MN)  
C.F. 91016750209 - amf-mia@paologallanelli.it  
IBAN IT3660760111500001041813138  
C.C.P. 1041813138

## STATUTO DELLA

### **ASSOCIAZIONE MATILDICA INTERNAZIONALE MATILDA OF CANOSSA AND TUSCANY INTERNATIONAL ASSOCIATION Odv in breve AMI-MIA Odv**

#### **DENOMINAZIONE – SCOPO - SEDE**

Art. 1. È costituito in San Benedetto Po (MN) l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato Associazione Matildica Internazionale – Matilda of Canossa and Tuscany International Association Odv (in breve: AMI-MIA Odv) di seguito indicata anche semplicemente con il termine "Associazione". L'Associazione si ispira ai principi del volontariato, della cultura e della democraticità e si regola secondo il presente Statuto e le leggi di riferimento.

Art. 2. L'Associazione Matildica Internazionale – Matilda of Canossa and Tuscany International Association Odv persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riunisce studiosi, appassionati, enti e persone interessati ad approfondire e divulgare le conoscenze sulla figura di Matilde di Canossa e le problematiche connesse alla storia del suo tempo, ai suoi luoghi, al suo essere donna, nonché al significato che la sua figura ha assunto nel corso della storia e nei vari contesti storici e politici, attraverso le espressioni dell'arte, della letteratura, della musica, della cultura popolare e di ogni altra attività umana.

Art. 3. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente l'attività di interesse sociale rappresentata da interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla ricerca scientifica, all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse sociale generale. Essa si avvale, per le sue comunicazioni e per le decisioni importanti, di un sito web appositamente costituito.

La sede legale è nel Comune di San Benedetto Po (Mantova). La modifica dell'indirizzo della sede – già in Piazza Matilde di Canossa n. 7, poi in via Dugoni 9/A ed ora in Via Dugoni n. 7 – potrà essere attuata senza modifica statutaria purché nell'ambito del Comune di San Benedetto Po.

In particolare l'Associazione si propone di organizzare eventi culturali, convegni, ricerche, analisi, studi, ricostruzioni storiche sulla figura di Matilde di Canossa, nonché promuovere iniziative di qualsiasi natura finalizzate a far conoscere quale sia stata l'importanza anche carismatica di questa figura nel processo storico e culturale dei territori matildici a livello internazionale e per tutto il secondo Millennio.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Qualora il numero dei volontari divenga inferiore, in un momento successivo alla costituzione deve essere integrato entro 1 anno.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale sociale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse sociale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
- Commercio, nelle forme previste dalla legge, di pubblicazioni.

#### **FORME DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

Art. 4. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, attraverso il versamento di una quota annuale, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Possono entrare nell'associazione come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

Possono aderire all'associazione gli enti pubblici, istituti culturali e associazioni, interessati alle tematiche rappresentate dall'AMI-MIA, che condividendone le finalità si impegnano a sostenerne e diffonderne coi loro mezzi le iniziative, nonché a promuoverne di proprie in collaborazione con l'Associazione stessa, secondo le loro specifiche programmazioni. Enti pubblici, istituti culturali e associazioni non sono tenuti ad alcun versamento, e la loro adesione è certificata attraverso la nomina di un loro rappresentante nell'Associazione, che parteciperà a pieno diritto alla vita dell'AMI-MIA e all'Assemblea annuale.

Art. 5. La partecipazione all'Associazione comporta l'accoglimento integrale del presente Statuto, deliberato dall'Assemblea dei Soci, e registrato in sede legale.

Art. 6. Gli appartenenti all'Associazione si suddividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aggregati, Soci Onorari e Soci Sostenitori.

- a) Sono Soci Fondatori i sottoscrittori del presente Statuto o coloro che saranno definiti tali dai Sottoscrittori stessi. I Soci fondatori hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) Sono Soci Ordinari gli aderenti che si iscriveranno all'Associazione secondo il modulo appositamente predisposto;
- c) Sono Soci Aggregati i rappresentanti degli Enti pubblici, Istituti culturali e Associazioni aderenti;
- d) Sono Soci Onorari coloro che verranno scelti dall'Assemblea per i loro meriti nel campo delle finalità della presente Associazione, in numero non maggiore al 20% degli iscritti.
- e) Sono Soci Sostenitori coloro che, tra i soci ordinari, si impegneranno a sostenere l'AMI-MIA nelle sue attività, garantendo un contributo annuo pari a tre volte la somma stabilita per i soci ordinari. Avranno gli stessi diritti dei Soci Ordinari, ma il loro nominativo (personale, sociale o aziendale) verrà segnalato nelle pubblicazioni e nel sito dell'AMI-MIA.

## ORGANI DI GESTIONE

Art. 7. L'Associazione si governa tramite i seguenti organi:

- a) L'Assemblea dei soci, che deve statutariamente riunirsi almeno una volta all'anno in presenza, e ogni qual volta si presentino proposte e problemi anche in via telematica.
- b) Il Consiglio Direttivo, formato da 9 a 13 membri eletti dall'Assemblea dei soci, che dura in carica 4 anni. È possibile essere rieletti, ma non oltre tre mandati consecutivi. Del Consiglio Direttivo deve necessariamente far parte un rappresentante straniero, che coordinerà gli aderenti non italiani.
- c) l'Organo di controllo.

## L'ASSEMBLEA

Art. 8. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il primo semestre dell'anno stesso, con comunicazione scritta inviata a ciascun Socio (anche per posta elettronica) con l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da 2/10 (due decimi dei Soci). In casi di urgenza e di improrogabile necessità,

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata fuori dalla Sede sociale.

Art. 9. L'Assemblea ordinaria dei Soci sarà valida in prima convocazione con la presenza del 50% degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. È ammessa la delega a un iscritto; ma nessuno potrà portare più di una delega.

Essa delibera, a maggioranza dei presenti, sulle seguenti materie:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità di quella ordinaria, delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Essa ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 10. Hanno diritto a intervenire all'Assemblea tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in condizioni di parità e uguaglianza.

Art. 11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano. Il Presidente nomina il Segretario e, se il caso lo richiede, due Scrutatori. Il Presidente constata la validità delle deleghe e in generale il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto relativo verbale, trascritto su apposito libro firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli Scrutatori.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove a tredici membri eletti tra i soci dall'Assemblea, anche in forma telematica. Il Consiglio dura in carica quattro anni: ciascun consigliere può essere eletto non più di tre volte consecutive. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ne propone la sostituzione alla prima Assemblea dei Soci utile. Non può essere nominato consigliere, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 13. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere. Nessun compenso è previsto per i membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso, almeno una volta al trimestre anche in via telematica, per predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo, per le proposte della quota associativa annuale, per il programma di attività dell'AMI-MIA, per la redazione del periodico informativo "MatildeNewsletter", e per ogni altra esigenza manifestatasi. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale, trasferito su apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'AMI-MIA senza limitazioni. Deve provvedere a promuovere gli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto, assegna incarichi determinandone gli eventuali rimborsi e, se necessario, compila il regolamento e il codice di comportamento per il funzionamento dell'Associazione, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.

Al Consiglio Direttivo è delegata ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale, che esso può adottare per motivi di urgenza.

Art. 16. Al Consiglio Direttivo è affidata la responsabilità scientifica delle iniziative dell'Associazione.

Art. 17. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente anziano, rappresenta legalmente l'Associazione davanti ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

Art. 18. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti di enti e privati;
- da eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dalle donazioni dei Soci Sostenitori;
- dai proventi, al netto degli oneri, realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo – corredato dagli allegati - deve essere redatto in conformità alle disposizioni previste per le ODV e gli ETS in genere.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno, o qualora speciali ragioni lo richiedano, entro il successivo mese di giugno.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità ai decreti di riferimento utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Il bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile, ovvero nel più ampio termine del mese di giugno qualora speciali ragioni richiedano l'approvazione del bilancio nel più ampio termine.

Art. 20 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti di legge, attualmente:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti di legge, attualmente:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

L'Organo di controllo, oltre a quanto dispone la normativa di riferimento, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno un'apposita relazione sui bilanci annuali, potranno accertare le consistenze di cassa, l'esistenza di titoli e valori di proprietà sociale e potranno procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Qualora sia nominato un organo non monocratico, i componenti nominano il loro Presidente nella prima riunione utile.

## SCIoglimento

Art. 22. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

## CONTROVERSIE

Art. 23. Le eventuali controversie tra i Soci e l'AMI-MIA e i suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di ogni altro potere giurisdizionale, alla competenza di tre Proviviri nominati dall'Assemblea dei Soci. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste per le OdV dal Dlgs 117/2017 e successive modificazioni ed in genere alla normativa vigente.

Il Presidente

